



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7525 del 2012, proposto da:
Demoter s.p.a. in liquidazione e riassunto da Fallimento Demoter s.p.a. in
liquidazione, rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini, con
domicilio eletto presso l'avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini in Roma, via Antonio
Bosio n. 2;

contro

Comune di Maierato;
Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia;
U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, U.T.G. - Prefettura di Messina, rappresentati
e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via
dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Vincenzo Restuccia Costruzioni s.r.l.; Epuroxy s.r.l.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 00874/2012, resa tra le parti, concernente decadenza dal diritto alla stipulazione del contratto - revoca dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto - informativa antimafia - ris. danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia ed U.T.G. - Prefettura di Messina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2013 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Grisostomi Travaglini e dello Stato Biagini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l'appello in epigrafe Demoter s.p.a. in liquidazione ha premesso di essere risultata aggiudicataria definitiva nella procedura per l'affidamento di lavori indetta dal comune di Maierato, il quale però, a seguito di informazioni aggiuntive rese dalla Prefettura di Vibo Valentia ma senza motivazione, disponeva la decadenza dal diritto alla stipula del contratto ed dagli effetti dell'aggiudicazione definitiva. Impugnati (con l'atto introduttivo, primi e secondi motivi aggiunti) davanti al TAR per la Calabria, sede di Catanzaro, il relativo provvedimento comunale del 7 aprile 2011, l'informativa prefettizia del 30 marzo 2011 e gli atti sottostanti, nonché il provvedimento comunale del 3 giugno 2011, di revoca dell'aggiudicazione definitiva, ne otteneva la sospensione cautelare ed in data 12 settembre 2011 stipulava il contratto di appalto. Peraltro, in data 14 seguente stipulava con Epuroxy s.r.l. un contratto di affitto di ramo d'azienda comprensivo anche del

predetto contratto d'appalto; ciò comunicava al Comune il 19 settembre 2011 al quale il 3 ottobre seguente inoltrava la documentazione necessaria. Tuttavia, nelle more la Prefettura di Vibo Valentia depositava in giudizio nuova informativa in data 21 dicembre 2011, questa volta interdittiva, sostitutiva della precedente aggiuntiva, in relazione alla circostanza che una delle "figure societarie di spicco", il direttore tecnico geom. Carlo Borella, "è indagata per favoreggiamento nell'ambito di un procedimento penale riguardante alcune attività estorsive condotte ai suoi danni da esponenti della criminalità organizzata barcellonese". Sulla base di tale nuova informativa, impugnata con (terzi) motivi aggiunti, il Comune disponeva la revoca dell'aggiudicazione ed il recesso dal contratto con determinazione 25 gennaio 2012 n. 6, anch'essa impugnata con (quarti) motivi aggiunti.

Il primo giudice, ritenuto il venir meno dell'interesse all'impugnazione dell'informativa aggiuntiva, per il resto ha respinto il ricorso con sentenza 25 agosto 2012 n. 874 della sezione prima, notificata in data 10 settembre 2012.

Di qui l'appello, inoltrato per la notifica il 15 ottobre 2012 e depositato il 25 seguente, col quale Demoter ha dedotto:

1.- *Error in iudicando ed error in procedendo*. Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 10 *sexies* L. n. 575/1965. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 10 DPR 282/1998. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.lgs. n. 490/1994. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost.. Difetto di legittimazione passiva. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia, sviamento.

Erroneamente, nel rilievo della perdurante efficacia e rilevanza degli elementi posti a base dell'informativa riferita alla attuale situazione di fatto e di diritto del soggetto, è stata disattesa la censura di mancata considerazione che Demoter era

stata posta in liquidazione il 23 novembre 2011 e che da tale data erano venuti meno tutti i presunti tentativi di infiltrazione mafiosa utilizzati dall'informativa emessa successivamente, tenuto conto che gli originari amministratori non risultavano più in carica, i dirigenti erano stati sostituiti, era stato nominato il liquidatore nella persona dell'avv. Maurizio Cacace, a seguito della messa in liquidazione e del successivo concordato preventivo Demoter non svolgeva più attività di partecipazione alle gare pubbliche ed alla data dell'interdittiva la società in liquidazione possedeva tutti requisiti di onorabilità necessari per contrarre con la p.a., sicché la diversità profonda e sostanziale, investente anche la figura del direttore tecnico, non poteva non incidere rispetto alla fattispecie complessivamente considerata. Tant'è che, invitata in data 30 dicembre 2011 la Prefettura di Messina all'aggiornamento dei dati, questa ha dapprima, in corso di istruttoria, rilasciato una prima parziale informativa positiva in data 23 maggio 2012, poi una seconda e definitiva informativa positiva in data 24 luglio 2012.

2.- Error in iudicando ed error in procedendo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 10 *sexies* L. n. 575/1965 sotto un ulteriore ed autonomo profilo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 10 DPR 282/1998 sotto un ulteriore ed autonomo profilo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.lgs. n. 490/1994 sotto un ulteriore ed autonomo profilo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost.. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia, sviamento.

Il primo giudice non ha ravvisato i dedotti profili di illegittimità dell'operato della Prefettura sulla scorta delle notizie riguardanti il direttore tecnico e delle attività compiute dai gruppi interforza. Di contro, gli elementi indicati devono ritenersi irrilevanti. Quanto al direttore tecnico, privo peraltro di un ruolo di spicco, egli

non appena ricevuta notizia del proprio *status* di indagato si è fatto interrogare volontariamente dal p.m. e, d'altra parte, quand'anche avesse omesso la denuncia dei propri estorsori, tale circostanza non implica l'automatica applicazione delle misure interdittive poiché non ne è passibile l'imprenditore c.d. subordinato, che subisce l'intimidazione camorristica e cambia conseguentemente atteggiamento, ottemperando alle prestazioni richieste. D'altra parte, sia il G.I.P. che il Collegio del riesame del Tribunale di Messina non hanno ravvisato a carico del predetto direttore tecnico la contestata aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, escludendo quindi che i fatti sarebbero stati commessi per agevolare le attività delle associazioni mafiose, ed il procedimento penale si è concluso con sentenza 26 marzo 2012 n. 113 del Tribunale di Messina, il quale, nonostante abbia condannato il geom. Borella per il reato di cui all'art. 378 c.p., ha espressamente escluso l'indicata aggravante. Di tale pronuncia il TAR non ha tenuto conto ancorché concorresse a fornire il quadro fattuale di riferimento. Parimenti, non ha tenuto conto che il medesimo geom. Borella si era dimesso il 7 aprile 2011, che la società in data 11 aprile 2011 aveva revocato la procura a lui conferita e che con nota 9 maggio 2011 si era dissociata dai suoi eventuali comportamenti illeciti. Ancora, il TAR non ha esaminato le ulteriori censure di illegittimità e contraddittorietà degli elementi informativi posti a base del provvedimento impugnato, i quali si collocano al di fuori del quadro normativo, non versandosi nelle ipotesi di legge né essendo il geom. Borella titolare o legale rappresentante della Demoter. Comunque, alla data del 21 dicembre 2011 egli non rivestiva più da tempo alcuna carica nella Demoter, né v'è traccia di accertamenti in ordine alla circostanza secondo cui, di fatto, avrebbe continuato a svolgere attività all'interno dell'azienda familiare, essendosi invece egli limitato a prestare attività lavorativa in forza del rapporto di lavoro instaurato, senza esercitare alcun potere rappresentativo.

Non sono utili neppure gli ulteriori due elementi, consistenti in presunti collegamenti con ditte destinatarie di certificazioni antimafia e nella presenza in cantiere di dipendenti riconducibili ad ambienti criminali, generici ed indefiniti quindi non qualificati né valorizzati da ulteriori requisiti indiziari, i quali perciò non disvelano significative possibilità di ingerenza nella conduzione dell'impresa ai fini di interessi mafiosi.

3.- *Error in iudicando ed error in procedendo.* Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di autotutela. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 10 *bis* Legge 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies* della Legge n. 241 del 1990 e degli artt. 51, 116 e 118 D.Lgs. 163 del 2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 51, 116 e 140 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2498 c.c.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 76, comma 9, DPR n. 207/2010 (che ha sostituito l'art. 15, comma 9, DPR n. 34/2000 e s.m.i.). Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria.

Il recesso dal contratto di appalto e la revoca dell'aggiudicazione sono stati disposti senza l'osservanza della disciplina sull'adozione dei provvedimento di autotutela, in particolare sull'obbligo di preventiva comunicazione dei relativi motivi, atteso che il procedimento è stato avviato solo sul presupposto dell'informativa interdittiva mentre è stato concluso anche sulla scorta della mancanza dei requisiti in capo alla Epuroxy subentrata a seguito del contratto di affitto di ramo d'azienda, su cui quindi la ricorrente non ha potuto esercitare i diritti di cui all'art. 10, lett. b), della legge n. 241 del 1990; inoltre il Comune non ha svolto le necessarie valutazioni imposte dalla legge. Il TAR ha ritenuto che fosse sufficiente a supportare la determinazione già la sola causa dell'interdittiva, ma ciò non consente di prescindere dal rispetto delle norme procedurali e partecipative, e non si è pronunciato sulle censure relative all'Epuroxy. In effetti, il Comune non avrebbe

potuto disporre la revoca dell'aggiudicazione e il recesso del contratto poiché il subentro nel rapporto era già intervenuto per effetto del perfezionamento del contratto di affitto (prontamente comunicato al Comune) e stante il possesso da parte della medesima dei prescritti requisiti, compresa la certificazione SOA per le categorie e classifiche richieste dal bando di gara, trasferitale quale bene aziendale immateriale dalla concedente senza soluzione di continuità, a nulla rilevando che tale certificazione sia stata rimessa successivamente a causa delle necessarie verifiche del possesso dei requisiti soggettivi di legge che la società di attestazione ha dovuto effettuare *ex post*; verifica che, in ogni caso, ha avuto esito positivo.

Infine, l'appellante ha riproposto la domanda di risarcimento dei danni in forma specifica e, ove ciò non fosse più possibile, il risarcimento per equivalente.

Le sole Prefetture – Uffici territoriali del Governo di Vibo Valentia e Messina si sono costituite in giudizio, hanno depositato documenti ma non hanno prodotto scritti difensivi.

Con memoria del 12 febbraio 2013 l'appellante ha insistito nelle proprie tesi e domande.

Il successivo giorno 26 la stessa appellante ha depositato in giudizio copia della sentenza 1° febbraio 2013 n. 5/13 del Tribunale di Messina, seconda sezione civile, ufficio fallimenti, con cui è stata dichiarata fallita.

Con ordinanza 7 marzo 2013 n. 1382 il processo è stato dichiarato interrotto.

Il Fallimento della Demoter s.p.a. in liquidazione ha riassunto il giudizio con atto notificato i giorni 30 aprile, 3, 6 e 8 maggio 2013, depositato il 2 maggio 2013, poi con memoria del 7 giugno 2013 ha insistito per l'accoglimento dell'appello.

DIRITTO

1.- Com'è esposto nella narrativa che precede, si controverte in via principale dell'informativa antimafia interdittiva emessa in data 21 dicembre 2011 in sostituzione di precedente certificazione atipica dal Prefetto di Vibo Valentia,

incentrata sull'interdittiva datata 16 anteriore del Prefetto di Messina in cui si evidenzia nei riguardi di Demoter s.p.a. “una qualificata probabilità dell'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa” tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, in quanto:

a) una delle “figure societarie di spicco” è indagata per favoreggiamento in procedimento penale per estorsione a suo danno a carico di esponenti della criminalità organizzata barcellonese e, pur avendo presentato le dimissioni dalle cariche societarie, “di fatto continua a svolgere attività all'interno dell'azienda familiare”;

b) negli accessi delle Forze dell'ordine del 2010 e del 2011 presso due distinti cantieri sono risultati “collegamenti” dell'impresa con altre ditte destinatarie di certificazioni atipiche o interdittive e la “presenza di dipendenti con precedenti penali o comunque vicini ad organizzazioni criminali”.

2.- In primo luogo l'appellante Demoter in liquidazione (ora Fallimento Demoter in liquidazione) contesta che il primo giudice non abbia tenuto conto di come, alla base dell'interdittiva del dicembre 2011, siano stati posti elementi riferiti a soggetto ed arco temporale diversi da quelli da prendere in considerazione, i primi essendo in realtà venuti meno a seguito della sottoposizione a liquidazione nell'anteriore data del 23 novembre 2011, poi concordato preventivo; difatti gli originari amministratori non risultavano più in carica, i dirigenti, compreso il direttore tecnico, erano stati sostituiti, era stato nominato il liquidatore e l'impresa non svolgeva più attività di partecipazione alle gare pubbliche. Ne conseguirebbe la diversità profonda e sostanziale dell'attuale situazione di fatto e di diritto rispetto a quella del precedente soggetto; pertanto, alla data della stessa interdittiva la società in liquidazione sarebbe stata da ritenersi in possesso di tutti requisiti di onorabilità occorrenti per contrarre con la p.a.. A comprova di ciò rappresenta che la Prefettura di Messina, invitata ad aggiornare i dati, ha rilasciato in data 23 maggio

2012 una prima e parziale informativa positiva in corso di istruttoria, poi in data 24 luglio 2012 una seconda e definitiva informativa positiva.

Al riguardo, si rileva che la richiesta di informazioni dante luogo all'interdittiva del Prefetto di Vibo Valentia, in parola, accede alla gara per l'affidamento di lavori nel comune di Maierato indetta il 1° febbraio dall'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia ed aggiudicata definitivamente con determinazione del predetto comune in data 17 febbraio 2011 in favore di Demoter s.p.a., con stipula del contratto in data 12 settembre 2011 (a seguito della sospensione cautelare della revoca dell'aggiudicazione a suo disposta in base all'accennata informativa atipica). Ciò premesso in fatto, in diritto la Sezione ritiene che, a parte la mancata comunicazione da parte di Demoter dell'intervenuta variazione della propria situazione rispetto all'originaria, doveva esser fatto necessario riferimento alla Demoter s.p.a., nonché al periodo in cui la prima aveva acquisito la qualità di aggiudicataria ed in tale veste era chiamata a stipulare il relativo contratto. Difatti, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs 8 agosto 1994 n. 490 e dell'art. 10 del relativo regolamento (d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252), il dovere delle amministrazioni e degli enti pubblici di chiedere ed acquisire le informazioni prefettizie insorge "prima di stipulare ... i contratti ..." poiché, qualora le informazioni siano negative, essi "non possono stipulare"; in altri termini, la causa ostativa incide sulla giuridica possibilità di stipulare i contratti, sicché non può che essere riferita temporalmente a quel momento e, ovviamente, al soggetto designato contraente. Nella specie, dunque, l'informativa andava riferita all'epoca tra la determinazione di aggiudicazione definitiva (17 febbraio 2011) e quella della stipula del contratto (12 settembre 2011) ed alla Demoter s.p.a., non certo alla Demoter s.p.a. in liquidazione, soggetto non ancora esistente.

Del resto l'interdittiva "sostituisce" l'informativa atipica datata 30 marzo 2011, sicché anche per questo aspetto non poteva che riguardare la Demoter s.p.a. e far riferimento alla rispettiva situazione di fatto e di diritto.

3.- Col secondo mezzo l'appellante lamenta che il TAR non abbia apprezzato come di per sé irrilevanti gli elementi suddetti.

3.1.- In proposito, va opposto che la figura societaria "di spicco" a cui si riferisce l'interdittiva, geom. Carlo Borella, era soggetto investito nell'impresa dell'incarico di direttore tecnico, ossia rivestiva il ruolo dell'organo dell'impresa, indispensabile per il conseguimento dell'attestazione SOA, al quale competono gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. Peraltro, il direttore tecnico è una figura anche formalmente già individuata dal legislatore per come qualificata all'interno dell'impresa, tipizzata in modo specifico in quanto evidentemente ritenuta rilevante ai fini antimafia atteso che, tenuto conto dei compiti che la connotano, ben può influire sulla gestione dell'impresa stessa. Non a caso, infatti, ne è prescritta l'indicazione delle complete generalità dall'allegato n. 4, lett. d), del cit. d.lgs. 8 agosto 1994 n. 490, richiamato dall'art. 4, co. 3, del medesimo decreto, mentre il successivo art. 10, co. 8, abilita il prefetto ad estendere gli accertamenti "pure ai soggetti (...) che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa".

Oltretutto, nella specie il detto direttore tecnico era anche titolare di procura institoria, sicché era in grado in concreto di orientare le scelte e gli indirizzi dell'azienda anche ben oltre il ruolo di direttore tecnico.

3.2.- Irrilevante è poi la circostanza che il direttore tecnico, una volta appreso di essere indagato, si sia fatto interrogare spontaneamente dal p.m., si sia prontamente dimesso dalla carica e la procura sia stata revocata. Ciò per le ragioni anzidette, ma anche in considerazione del dato, incontestato ed anzi ammesso, della continuazione dello svolgimento di attività lavorativa all'interno dell'azienda

familiare, sia pure in qualità di dipendente e non di direttore tecnico ed institore; dato, questo, contrastante con un'espressione di dissociazione della società che, del resto – diversamente da quanto esposto nell'appello –, in realtà non risulta neppure dalla sua nota 9 maggio 2011 diretta alla Regione Siciliana ed allo IACP di Messina.

3.3.- Circa il reato (favoreggiamento personale *ex art.* 378 cod. pen., che sarebbe stato commesso nell'ambito di procedimento penale riguardante attività estorsive condotte a suo danno da “esponenti primari di organizzazioni criminali di tipo mafioso operanti nella fascia tirrenica della provincia di Messina”) per il quale il geom. Borella era indagato, è esso stesso di per sé sintomatico – non della sussistenza di vincolo associativo mafioso, ma - di un assoggettamento alla forza intimidatrice dell'organizzazione criminale fino a prestare un aiuto per eludere le investigazioni dell'autorità, quindi con elementi ulteriori di condotta rispetto alla mera ottemperanza alle prestazioni richieste da parte dell'imprenditore c.d. subordinato, ossia dell'imprenditore costretto a sopportare passivamente quanto imposto dal volere mafioso. In altri termini, il reato contestato consiste non già nel subire un danno ingiusto, ma nel favorire con false informazioni e reticenza il danneggiante, al fine, come evidenziato dal GIP e dal Collegio del riesame del Tribunale di Messina, di circoscrivere futuri danni a cui un diverso comportamento avrebbe potuto esporre il dichiarante o l'azienda.

Né il quadro muta per la mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203), vale a dire che non è stato ritenuto provato, posto che non è stata accertata alcuna indebita utilità in capo alla Demoter, l'intento di agevolare scientemente l'associazione criminale, piuttosto che la singola persona, restando il dato oggettivo dell'appartenenza del soggetto favoreggiato al sodalizio mafioso.

3.4.- Peraltro, l'interdittiva è stata emessa in considerazione non solo dello *status* di indagato del geom. Borella per il reato di cui sopra, ma anche di collegamenti di Demoter con imprese destinatarie di informative antimafia atipiche e tipiche e della presenza in cantiere di dipendenti con precedenti penali o comunque vicini ad ambienti criminali, richiamandosi al riguardo le relazioni dei Gruppi Interforze costituiti presso le Prefetture di Reggio Calabria e Vibo Valentia, alle quali va fatto evidentemente riferimento per più puntuali indicazioni.

Tali relazioni non sono in atti, ma il Collegio ritiene di poter prescindere dalla loro acquisizione, poiché le circostanze accennate dal Prefetto di Messina trovano conferma e precisazione nel provvedimento del Prefetto di Vibo Valentia in data 22 giugno 2011 (questo in atti), da cui emerge, segnatamente, che erano già destinatarie di interdittiva talune ditte (indicate nominativamente e delle quali si descrivono le ragioni delle rispettive informative) fornitrici o comunque operanti in cantiere dell'appalto in corso di esecuzione da parte dell'a.t.i. costituita tra la mandataria Vincenzo Restuccia Costruzioni s.r.l. e la mandataria Demoter s.p.a., nonché che nei confronti della stessa mandataria era già stata emessa informativa atipica.

Non è dubbio, dunque, che Demoter s.p.a. svolgesse attività in stretto contatto con tali ditte.

3.5.- Lo *status* di indagato del geom. Borella, unitamente a queste ultime circostanze, sono elementi già sufficienti a concordare col primo giudice circa la legittimità dell'interdittiva impugnata, dal attesa la loro idoneità a delineare un quadro di chiara attendibilità del giudizio globale e sintetico di “qualificata probabilità di tentativi di infiltrazione mafiosa” nella Demoter. È noto, infatti, che le informative prefettizie in materia di lotta antimafia, in quanto afferenti alla prevenzione del crimine e al contrasto amministrativo preventivo delle organizzazioni di criminalità organizzata, possono essere fondate su fatti e vicende

aventi valore meramente sintomatico e solo indiziario, giacché mirano alla prevenzione di infiltrazioni mafiose e criminali nel tessuto economico imprenditoriale.

4.- Quanto sin qui ritenuto conduce a confermare la pronuncia appellata anche con riguardo al provvedimento comunale, poiché il recesso contrattuale si regge autonomamente in ragione dell'interdittiva, con riferimento – giova ribadire – al periodo intercorrente tra l'aggiudicazione ed il momento in cui il contratto è stato stipulato, nonché tenuto conto che il recesso stesso è atto strettamente vincolato. Pertanto, possono restare assorbite le censure concernenti l'ulteriore ragione giustificatrice del medesimo provvedimento comunale relativa alla Epuroxy, cessionaria del ramo d'azienda.

5.- Conclusivamente, l'appello non può che essere respinto. Tuttavia, la particolarità della vicenda e lo stato di fallimento dell'appellante consigliano la compensazione tra le parti delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge il medesimo appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Hadrian Simonetti, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)